SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

15° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1973

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Concessione del credito agrario per l'invecchiamento dei vini a denominazione di origine » **(518)** (*D'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri*):

PRESIDENTE . . . *Pag.* 192, 193, 194 e *passim*
AMADEI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 194
ASSIRELLI 197
BALDINI, *relatore alla Commissione* . . 192, 193 194 e *passim*
BARTOLOMEI 195, 197, 198
CAROLLO 194, 196
PINNA 194, 197, 198
SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 194, 197
ZUGNO 193, 194, 197

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Agevolazioni fiscali all'Amministrazione provinciale di Modena per l'assunzione dei servizi di trasporto exstraurbano gestiti dalla S.p.A. "Società emiliana ferrovie tranvie automobili (SEFTA)" » **(520)** (*Di iniziativa dei senatori Baldini ed altri*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 199, 200, 201
AMADEI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 200
BALDINI 200
BORRACCINO 200
DE LUCA, *relatore alla Commissione* . . . 199

La seduta ha inizio alle ore 12,05.

PATRINI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione del credito agrario per l'invecchiamento dei vini a denominazione di origine » (518), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione del credito agrario per l'invecchiamento dei vini a denominazione di origine », d'iniziativa dei senatori Bartolomei, Dal Falco e Zugno.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta del 20 dicembre 1972 il disegno di legge fu ampiamente esaminato in sede referente, e fu all'unanimità chiesto al Presidente del Senato che il provvedimento venisse assegnato alla nostra Commissione in sede deliberante. Il Presidente del Senato ha acceduto a tale richiesta.

Prego pertanto il senatore Baldini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

B A L D I N I , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi; il disegno di legge n. 518, riguardante la concessione del credito agrario per l'invecchiamento dei vini a denominazione di origine, è praticamente un completamento del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 relativo alle norme per la tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini e della legge 5 luglio 1928, n. 1760, riguardante la conversione in legge con le modifiche del decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno.

Nella discussione che si è svolta in sede referente su questo articolo unico, sono state fatte alcune considerazioni che praticamente sono state sottolineate in sede di espressione del parere, anche dalla Commissione agricoltura, la quale in proposito si è trovata concorde « sul principio che è alla base del disegno di legge, di cui si auspica concordemente una sollecita traduzione in atto ». Sempre la stessa Commissione ha manifestato al tempo stesso « consenso unanime quanto all'area di applicazione del provvedimento, limitata ai vini a denominazione di origine controllata o controllata e garantita ». Ricorda ancora, la Commissione agricoltura, « come elemento che ulteriormente avvalora l'opportunità delle misure contemplate dal disegno di legge, che anche di recente il Consiglio dei ministri ha contemplato, in un suo disegno di legge, finanziamenti particolari per conseguire le finalità cui tende il documento in esame ».

Venendo in dettaglio all'esame dell'articolo unico, di cui il disegno di legge si compone, si fa presente che: *a*) si ritene necessario riservare ai soli coltivatori diretti, singoli o associati in cooperative o associazioni dei produttori, i vantaggi creditizi contemplati del presente provvedimento. Ricordo che su questo punto la Commissione aveva discusso a lungo e si temeva, a un certo momento, che i commercianti o altre categorie avessero la possibilità di usufruire di questi mutui, mentre invece emerge, dal testo dell'articolo unico, che così non è.

A tal fine si ritiene che la dizione contenuta nel primo comma dell'articolo unico: " associati ... in altra forma " possa ingenerare equivoco, consentendo anche ad altri enti, che includono commercianti e industriali del settore, di avvalersi dei benefici previsti, limitando in tal modo di fatto per i produttori singoli o associati la possibilità di avvalersi delle agevolazioni previste.

Inoltre la Commissione agricoltura, mentre « ritiene equa la durata massima dei prestiti prevista in cinque anni », ravvisa l'opportunità di « prevedere una dilazione iniziale nel rimborso dei prestiti di almeno due o tre anni, concentrando nel restante periodo i rimborsi stessi, per dar modo ai beneficiari di iniziare l'estinzione del loro debito dopo avere avuto modo di collocare sul mercato una parte sufficientemente consistente del prodotto ».

Stando così le cose mi sembra che il parere espresso dalla 9ª Commissione ci dia delle indicazioni precise che possono comple-

tare la discussione, così come si è svolta in questa Commissione.

Vorrei anche far presente che in questo articolo unico del disegno di legge si parla di vino prodotto nelle zone a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », cioè si parla soltanto di vini, mentre vi sono altre aziende di agricoltori che curano anche la proudzione dello spumante; e allora il disegno di legge ometterebbe questo tipo di vino.

P R E S I D E N T E . Nella dizione « vini » non è compreso lo spumante?

B A L D I N I , *relatore alla Commissione.* Comunque è una piccola modifica, quella che io proporrei: aggiungere anche la parola « spumanti ».

Per quanto riguarda la durata massima dei prestiti, prevista in cinque anni, dovremmo sentire il parere del Governo, perchè nel caso bisognerebbe presentare un emendamento nel senso di iniziare il rimborso dopo due o tre anni, in modo da offrire un certo respiro ai benificiari; perchè una volta che viene iniziato il lavoro di conservazione si tratta di immobilizzare un capitale, appunto, per due o tre anni, dovendo nel frattempo cominciare a rimborsare il mutuo.

Queste sono le piccole osservazioni che si possono fare. Per il resto, sarei d'accordo sul testo di questo articolo unico.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

Vorrei ricordare che in sede referente avevamo accolto un emendamento che così modificava la prima parte dell'articolo unico: « Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a concedere prestiti a favore di coltivatori produttori singoli ed associati in cooperativa »; dopodichè al testo originario non venivano apportate altre modifiche.

Ora noi, pur essendo chiaro che in sede deliberante si possono introdurre le modifiche che si vogliono, eravamo in un certo senso rimasti d'accordo su quel testo. Anche il prolungamento della durata del credito era stato oggetto di esame e si era convenuto che il termine di cinque anni per l'invecchiamento del vino non fosse poi tanto breve, anche se taluni tipi di vini richiedono maggiore invecchiamento (ma allora si tratterebbe di produzione « ricca »), per cui non so se adesso valga la pena di riaprire la discussione generale sulla durata dei mutui.

Circa la questione se il vino qui indicato, di « origine controllata » o « controllata e garantita » includa o no gli spumanti, mi appello ai competenti.

B A L D I N I , *relatore alla Commissione.* Se permette, leggerei l'articolo 2 della legge 12 luglio 1963, n. 930: « Le denominazioni di origine dei vini sono distinte in:

a) denominazioni di origine « semplice »;

d) denominazioni di origine « controllata »;

c) denominazioni di origine « controllata e garantita ».

P R E S I D E N T E . Ma da dove appare che nei vini non sono compresi gli spumanti?

Z U G N O . Vorrei far rilevare che questo mio disegno di legge fa riferimento proprio alla legge sull'ordinamento dei vini di origine controllata. Non è che sempre lo spumante sia compreso nel vino. Lo spumante ha un'indicazione specifica, e quando la legislazione, sia fiscale sia ordinaria, intendono riferirsi allo spumante vero e proprio, lo citano espressamente. Quindi, per quanto riguarda le esenzioni e le agevolazioni, si dovrebbe citarlo espressamente ma io ritengo che ciò esorbiterebbe dal fine di questo disegno di legge, che è quello di valorizzare i vini a denominazione controllata; e allora noi dobbiamo fare in modo che le agevolazioni di carattere creditizio siano concesse soltanto ai vini cui fa riferimento, appunto, la legge 12 luglio 1963, n. 930.

B A L D I N I , *relatore alla Commissione.* Non insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Vorrei far notare che nel passato i vini spumanti sono stati espressamente considerati di lusso e quindi sottoposti a imposta di consumo maggiore, proprio per il loro carattere suntuario. La legge n. 930 del 1963, che ha per titolo: « Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini », non accenna in nessuna parte ai vini spumanti. Quindi a me pare che introdurre una variante di questo genere voglia dire addentrarci in un settore dove non abbiamo competenza, ed eventualmente cadere in qualche incongruenza.

B A L D I N I , *relatore alla Commissione.* Ritiro la richiesta.

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Io posso anche non insistere sulle modifiche, tenuto conto anche del parere della Commissione agricoltura che mi trova consenziente. Piuttosto, anzichè « agricoltori », si dice oggi « coltivatori diretti ». La Commissione agricoltura afferma che la dizione contenuta nell'articolo unico del disegno di legge: « ..." associati ... in altra forma " possa dar luogo ad equivoci. La Commissione deve decidere se mantenere questa dizione o mutarla in " associazioni di produttori "».

Z U G N O . Associazioni di produttori, perchè sono organi che hanno precisa natura giuridica.

P R E S I D E N T E . La parola « singoli » rimane oppure no?

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Si può lasciare.

P R E S I D E N T E . Allora do lettura del nuovo testo quale dovrebbe risultare dagli emendamenti presentati: « Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a concedere prestiti a favore di coltivatori produttori, singoli od associati in cooperativa o in associazione di produttori per la conservazione del vino dagli stessi prodotto... »; segue tutto il resto.

P I N N A . Manca la denominazione « coltivatori diretti ».

C A R O L L O . « conduttori diretti ».

Z U G N O . « Conduttore » è colui che si avvale del salariato, quindi è conduzione in economia; mentre la conduzione diretta è proprio familiare. Quindi per poter specificare bene sarebbe opportuno dire: « concedere prestiti a favore di coltivatori diretti produttori », perchè un coltivatore diretto non produttore può acquistare il vino e ottenere le agevolazioni. Qui invece si vuol sottolineare che deve essere un produttore.

C A R O L L O . Per « coltivatori produttori » devono intendersi non persone che possiedono un'azienda e se ne stanno in città aspettando un reddito, ma persone che dirigono la propria azienda come un qualsiasi industriale, sono cioè impegnate a vigilare, promuovere, eccetera. Un tempo si usava l'espressione « conduttori diretti », che è comprensiva tanto dei coltivatori diretti quanto dei proprietari di azienda.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Per questi ultimi ci sono altre provvidenze previste dal « Piano verde », purchè siano associati. Le provvidenze del « Piano verde » sono infatti riservate agli « agricoltori associati ».

C A R O L L O . Non si tratta di togliere agli uni e dare agli altri: il problema è se comprendere — come mi pare giusto — anche gli altri, cioè i conduttori di aziende non a carattere familiare, giacchè la produzione del vino richiede l'opera di diverse persone. Per questo io propongo di usare l'espressione « conduttori diretti ». Comunque, la dizione « coltivatori produttori » per me va bene, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Nel corso della discussione che si è svolta in sede referente e che è stata molto ampia, siamo passati dal concetto di « agricoltori », che era contenuto nel testo dei proponenti, ad un concetto più limitato e ridotto, cioè a quello di « col-

tivatori produttori », singoli od associati in cooperativa od in altra forma. Nulla però ci impedisce di tornare al primo concetto, che ha un campo di azione più vasto. Si tratta di scegliere, di decidere quello che si vuole.

B A R T O L O M E I . Il disegno di legge in discussione è stato suggerito da una esperienza locale — nel mio collegio c'è il Chianti — che però è comune alla maggioranza delle zone vitivinicole. Essa consiste nella constatazione che lo sfruttamento degli aspetti più redditizi di quella fondamentale risorsa agricola che è la vitivinicoltura viene effettuato più con investimenti di tipo industriale-finanziario, che dagli agricoltori stessi, vuoi per mancanza di attrezzature, vuoi soprattutto per mancanza di capitali da immobilizzare per un periodo più lungo dell'annata agraria.

E ciò non è giusto, e soprattutto non giova allo sviluppo di quella agricoltura che — nel bene e nel male — resta una delle componenti del nostro sistema economico e sociale.

Ma vorrei spiegarmi meglio. Sotto il profilo economico (non mi interessa in questo momento considerare i risultati qualitativi del prodotto) nella produzione del vino bisogna distinguere due tipi di processo: quello agricolo e quello industriale.

Il processo di produzione agricola parte dall'impianto del vigneto, con i conseguenti investimenti che andranno a frutto non prima di quattro o cinque anni, ed è legato alla crescita della vite, all'alea dell'andamento stagionale e quindi ai rischi del volume e della qualità del raccolto i cui risultati possono così non coincidere con le richieste del mercato.

La produzione industriale, invece, è quella che parte dal momento della raccolta dell'uva che viene acquistata nella zona più conveniente e nella quantità più conveniente rispetto alla situazione annuale di mercato.

Si tratta, quindi, di due tipi di produzione diversi con mobilità di investimenti, con rischi e pericoli estremamente sproporzionati.

La produzione industriale ha possibilità e mobilità di investimenti finanziari notevoli e quindi capacità di sfruttare non soltanto la produzione del vino in quanto tale, senza gli oneri dei rischi stagionali, ma anche i vantaggi della commercializzazione, che sono dati pure dall'invecchiamento, che richiede certo un ammortamento, ma è un investimento largamente remunerato.

Sappiamo invece qual è la condizione della produzione agricola, caratterizzata, in genere, dalla deficienza di capitali e dalla incapacità di dilazionare oltre l'annata agraria il recupero del reddito. Lo scopo di questo disegno di legge è appunto quello di difendere la produzione agricola e, fornendole i mezzi necessari, consentirle di fare quelle operazioni più remunerative che oggi vanno a vantaggio dell'investimento industriale.

Uno dei settori da recuperare alla produzione agricola minore è appunto quello dell'invecchiamento del vino. I nostri agricoltori medi o piccoli non fanno l'invecchiamento commerciale del vino prodotto per due motivi: per mancanza di attrezzature, ma soprattutto per mancanza di mezzi finanziari, perchè non possono rinunciare al reddito dell'anno per lasciare invecchiare il vino nelle botti, mettiamo per tre anni, come richiede qualche disciplinare.

Allora ci siamo domandati: per quale motivo questi produttori non possono essere ammessi al credito agrario per un periodo che sia corrispondente almeno a quello che il disciplinare prevede per l'invecchiamento del vino?

Abbiamo considerato l'opportunità di questo ancoraggio, che è una limitazione, per stabilire un punto di riferimento che serva a discriminare speculazioni di altro genere.

D'altro canto l'invecchiamento del vino deve essere fatto quando è conveniente farlo, quando se ne avvantaggia la qualità. Non tutti i vini, infatti, sono adatti per l'invecchiamento.

La suddetta limitazione tende a stimolare la selezione qualitativa del prodotto in funzione e nell'interesse della produzione agricola.

Evidentemente è molto importante che al credito agrario sia ammessa la cooperazio-

ne e tutte le forme associative, perchè è solo con l'associazionismo che noi possiamo inserire, con attrezzature congrue, il piccolo e il medio produttore in una dimensione economicamente e tecnicamente valida.

Ma qui mi permetto di richiedere ai colleghi della Commissione di considerare il concetto di produzione agricola indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, perchè il problema della difesa della produzione agricola non è soltanto un fatto quantitativo ma soprattutto un fatto qualitativo.

Non è soltanto il problema di dare la possibilità ai produttori di vendere direttamente anche il loro prodotto invecchiato e valorizzato. È problema di creare tutti gli strumenti utili a dare una più incisiva capacità contrattuale alla produzione agricola, rispetto a chi controlla la distribuzione, gestendo il mercato e condizionando la politica dei prezzi.

Non basta, infatti, che il settore agricolo di per sè riesca ad invecchiare il prodotto, ma questo è un passo per inserire il prodotto nella fase di commercializzazione che, a sua volta, non consiste soltanto nella semplice vendita del vino, ma nel venderlo ad un prezzo remunerativo; il che significa anche conoscenza dei mercati internazionali, presenza, propaganda.

Concluderò dicendo che l'ammissione al credito agrario di tutte le aziende agricole senza distinzione di grandezza non è un privilegio a favore di quelle più grosse.

A me pare che la differenziazione richiesta potrebbe essere più utilmente considerata in una diversa fase: cioè qualora noi ipotizzassimo la possibilità di concedere non soltato il credito agrario a medio termine, ma anche agevolazioni sulla percentuale di interesse. In questo secondo caso infatti la distinzione fra grandi e piccole imprese avrebbe un significato: il credito agrario agevolato dovrebbe essere concesso alle piccole imprese con una graduazione di favore rispetto alle più grandi imprese. Ma nel quadro delle finalità che il presente disegno di legge si propone, la distinzione fondamentale è tra produzione agricola e produzione industriale. Frazionare ulteriormente la produzione agricola, distinguendo tra grandi e piccole imprese, significherebbe indebolire sostanzialmente il mondo agricolo, ed in esso proprio le imprese più piccole, rispetto alle capacità di condizionamento sul mercato di chi controlla il settore vinicolo dall'esterno, attraverso l'investimento finanziario prima ancora che fondiario.

C A R O L L O . Il senatore Bartolomei è stato assolutamente chiaro, anche per alcuni riferimenti che ha fatto ad una certa categoria di industriali del vino. Coloro che si inseriscono nel processo di produzione del vino in un momento pressochè terminale devono essere esclusi dai benefici del provvedimento. Le agevolazioni vanno accordate alla categoria dei produttori autentici del vino, che sono impegnati in un rischio di lavoro e di capitale e, in particolare, nella organizzazione della stessa attesa dell'invecchiamento, che è estremamente costosa e non sempre sopportabile. Concorrenti di questi produttori sono proprio gli industriali del vino e per mettere i produttori agricoli nelle migliori condizioni di resistenza occorre fornirli di mezzi, come appunto si prefigge il provvedimento in esame. È evidente che una resistenza nei confronti degli industriali può essere conseguita in maggiore misura se tutti i produttori possono essere coordinati nella loro attività da un unico provvedimento agevolativo. Se nell'area dei produttori agricoli si dovessero fare delle discriminazioni, escludendone alcuni dalle agevolazioni in oggetto, non c'è dubbio che il fronte della resistenza nei confronti degli industriali si indebolirebbe e si romperebbe. Bisogna tener conto che il piccolo o medio produttore, che disponga di 10-15 ettari di vigneto, non sempre riesce a sopportare l'onere dell'attesa per l'invecchiamento, per cui è costretto a vendere subito il vino; e così facendo mette l'industriale nelle condizioni di dominare il mercato del vino, a danno dei produttori.

Ecco perchè si deve eliminare dal testo il concetto industriale di azienda del vino; si può anche eliminare il concetto di agricoltore, venendo così incontro alle esigenze manifestate dai colleghi della sinistra; però

non si può rigettare il concetto di « conduttore agricolo » L'agricoltore può anche non essere un conduttore agricolo, mentre per conduttore agricolo si intende uno che è sul posto a lavorare il suo vigneto di 15-20 ettari con l'aiuto dei componenti della sua famiglia e anche di altre persone.

Il conduttore agricolo non è un estraneo al processo di diretta vigilanza e promozione dell'attività produttiva. Ecco perchè la dizione che era stata scelta in precedenza non mi sembra la più rispondente allo spirito e al fine del disegno di legge; rischierebbe di indebolirne l'efficacia rispetto ai fini che il provvedimento si ripromette.

B A R T O L O M E I . Loro sanno che esiste un catasto dei vini. Se noi mettessimo in grado tutti coloro che sono iscritti al catasto di poter conseguire non solo la prima, ma anche la seconda fase della commercializzazione, avremmo ridotto il potere di intervento degli speculatori nella politica del settore.

P I N N A . Io figuro come produttore: difatti ho cinquanta ettari di superficie a vigneto. Però ho una cantina che mi permette di recepire una grande quantità di vino acquistandolo da altri piccoli produttori.

Z U G N O . In questo caso è escluso dai benefici.

P I N N A . La mia preoccupazione fondamentale è proprio questa: che ci sono persone fisiche — di cui conosco i nomi — le quali figurano come produttori diretti di una piccola zona e poi acquistano il vino, e potrebbero beneficiare di questi prestiti.

B A R T O L O M E I . La limitazione che il disegno di legge prevede per le zone a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita » è volta, sotto certi aspetti, a contenere la speculazione.

A S S I R E L L I . Chiedo un'informazione proprio sul caso sollevato dal senatore Pinna. Noi abbiamo un grosso produttore che è prima di tutto un grosso commerciante. Ora se c'è il catasto dei vini, il valore del mutuo dovrebbe essere in rapporto al catasto.

P R E S I D E N T E . Appunto si parla di vini di « origine controllata » o « controllata e garantita ».

Z U G N O . Anche un industriale può comprare dell'uva.

P R E S I D E N T E . Ma può apporre al vino l'etichetta « Origine controllata e garantita »?

Z U G N O . Se ha comprato in quella zona, sì.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Si vuole evitare che il produttore della zona a denominazione di origine controllata, per motivi finanziari, sia obbligato a vendere il prodotto a qualche speculatore. È questo il concetto. Però, se siamo d'accordo su questo, perchè limitare la dizione solamente al coltivatore diretto? Dovremmo dire « coltivatore conduttore ».

P R E S I D E N T E . Se non interpreto male il pensiero del collega Bartolomei, il primo comma dell'articolo andrebbe così modificato:

« Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a concedere prestiti a favore di agricoltori produttori, singoli od associati in forma cooperativa o consortile, per la conservazione del vino dagli stessi prodotti nelle zone a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita » e destinato all'invecchiamento in conformità del relativo disciplinare di produzione.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Desidero far osservare che queste agevolazioni le abbiamo sempre limitate ai singoli produttori quando sono piccoli, stabilendo che gli altri, per fruirne,

devono essere riuniti in associazione; ciò anche per favorire l'associazionismo dal momento che il vino è uno dei pochi prodotti che nel Mercato comune può avere un grande avvenire, a condizione però che le aziende abbiano una certa dimensione.

In questo caso però il problema, come ha detto il collega Bartolomei, è limitato ai produttori delle zone a denominazione di origine controllata, il cui vino è più ricercato dagli speculatori perchè è migliore. Ora, se si vuol evitare che i produttori delle zone a denominazione di origine controllata per difficoltà economiche siano indotti a vendere immediatamente il loro vino, dobbiamo offrire loro queste agevolazioni, per fruire delle quali non basta essere agricoltori: occorre essere produttori di vino; se non si è anche produttori, si può comprare il vino dagli altri e quindi trasformarsi in speculatori. Io mi preoccupo del fatto che i fondi non sono illimitati e quindi è bene destinarli a categorie ben precisate, altrimenti, se si allarga troppo l'area dei possibili beneficiari, coloro che hanno effettivo bisogno di fruire di tali agevolazioni finiscono col non goderne affatto.

B A L D I N I , *relatore alla Commissione.* L'espressione « agricoltori produttori » comprende anche i coltivatori diretti? Mi pare che nella terminologia corrente si faccia una distinzione tra agricoltori e coltivatori diretti.

P R E S I D E N T E . Certamente i coltivatori diretti rientrano, in questo caso, tra gli agricoltori produttori.

P I N N A . Io non sono d'accordo. È preferibile la vecchia dizione. Questa è pericolosa. Sono però favorevole alla sostanza del disegno di legge.

B A R T O L O M E I . Per rassicurare il collega Pinna, mi permetto di dire che ho intenzione di presentare successivamente un disegno di legge che preveda un intervento dello Stato riguardante l'ammortamento degli interessi, per favorire in quella sede i piccoli produttori rispetto a quelli medi e grandi e compensare così gli svantaggi determinati dalle ridotte dimensioni aziendali. Ma il provvedimento in esame ha lo scopo fondamentale di difendere la produzione agricola nei riguardi della produzione industriale, al fine di evitare che questa si trovi, nelle zone a denominazione di origine controllata, nella possibilità di condizionare il mercato a danno dei produttori agricoli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a concedere prestiti a favore di agricoltori, singoli od associati in cooperativa od in altra forma, per la conservazione del vino dagli stessi prodotto nelle zone a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita » e destinato all'invecchiamento in conformità del relativo disciplinare di produzione.

I prestiti di cui alla presente legge, che avranno scadenza al termine del periodo di invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione, e comunque di durata massima di anni 5, sono equiparati ad ogni effetto ai prestiti agrari di esercizio indicati all'articolo 2 e seguenti della legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni ed integrazioni e sono assistiti dal privilegio legale sui prodotti oggetto dei finanziamenti, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 1760 e da ogni altra facilitazione richiamata dalla legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni.

È stata concordata la seguente nuova formulazione del primo comma:

« Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a concedere prestiti a favore di agricoltori produttori, singoli od associati in forma cooperativa o consor-

tile, per la conservazione del vino dagli stessi prodotto nelle zone a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita » e destinato all'invecchiamento in conformità del relativo disciplinare di produzione ».

La metto ai voti.

(*È approvata*).

Metto in votazione il secondo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Agevolazioni fiscali all'Amministrazione provinciale di Modena per l'assunzione dei servizi di trasporto extra urbano gestiti dalla S.p.A. " Società emiliana ferrovie tranvie automobili (SEFTA) " » (520), di iniziativa dei senatori Baldini ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni fiscali all'Amministrazione provinciale di Modena per l'assunzione dei servizi di trasporto extraurbano gestiti dalla S.p.A. « Società emiliana ferrovie tranvie automobili (SEFTA) », d'iniziativa dei senatori Baldini, Borsari, Buzio e Tortora.

Si tratta anche qui di un disegno di legge già esaminato in sede referente, e per il quale è stata chiesta ed ottenuta l'assegnazione in sede deliberante.

Prego quindi il senatore De Luca di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

D E L U C A , *relatore alla Commissione.* Il problema affrontato dal disegno di legge è quello di concedere agevolazioni fiscali all'amministrazione provinciale di Modena per l'assunzione dei servizi di trasporto extra urbano, gestiti attualmente dalla società per azioni SEFTA, « Società emiliana ferrovie, tranvie automobili ».

Il problema sorge perchè l'amministrazione provinciale di Modena, volendo realizzare una gestione più aderente alle esigenze del trasporto, intende assumere i servizi che attualmente sono detenuti dalla società che ho menzionato e della quale l'amministrazione provinciale stessa possiede quasi la totalità del pacchetto azionario. Si tratta, più che altro, sostanzialmente di gestire lo stesso servizio; e allora è logico che nel trasferimento di questa società ci siano degli atti e contratti relativi e conseguenti al trasferimento stesso. Quindi un'agevolazione, una esenzione di natura fiscale in questo senso, in base all'articolo 1 del disegno di legge, dovrebbe essere disposta, per l'imposta di bollo, l'imposta sull'entrata, tasse e concessioni governative, per i diritti catastali, per la imposta di registro ed ipotecaria, da stabilirisi in misura minima, infine per le plusvalenze eventualmente realizzate dalla società concessionaria in dipendenza delle operazioni di trasferimento dei beni.

I proponenti del disegno di legge si preoccupano pure della situazione che si potrebbe creare in applicazione della riforma tributaria, e prevedono all'articolo 1 che le esenzioni e agevolazioni abbiano riflesso anche sugli eventuali tributi sostitutivi di quelli dichiarati.

Questa è la sostanza del disegno di legge.

Nella sede referente si è discusso a lungo sull'opportunità di inquadrare il disegno di legge in un provvedimento di carattere generale e si è deciso di non attendere tale provvedimento che difficilmente si potrebbe realizzare. In sostanza la Commissione è stata d'accordo nel concedere queste esenzioni in analogia a quello che è stato fatto in altre occasioni, precisamente in quella riguardante il comune di Genova.

Ora il relatore, che ha ripetuto succintamente quello che ha esposto in sede referente, propone alla Commissione di approvare il disegno di legge salvo a intrattenersi un momento sui singoli articoli, perchè, ad esempio, si parla dell'imposta generale sull'entrata che dal 1° gennaio 1973 non esiste più. Comunque in sede di discussione degli articoli ci sarà modo di stabilire ciò

che è opportuno introdurre, aggiungere o sopprimere.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

B O R R A C C I N O . Anche a nome del senatore Borsari dichiaro, d'accordo col Gruppo comunista, che questo provvedimento, tra l'altro presentato da varie parti politiche, effettivamente ha lo scopo di venire incontro ad un ente pubblico come l'amministrazione provinciale di Modena, così come è stato fatto precedentemente per altri comuni, permettendo all'amministrazione stessa di assumere direttamente la gestione di questi servizi senza dover sopportare gli oneri fiscali derivanti dal trasferimento.

Per quanto riguarda alcune precisazioni in merito agli articoli, siamo d'accordo e riteniamo quindi che il disegno di legge possa essere approvato.

P R E S I D E N T E . Per accelerare la discussione do lettura degli emendamenti che il Governo propone all'articolo 1: sostituire le parole: « Qualora, entro il termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge », con le seguenti: « Qualora, entro il 31 dicembre 1974 »;

sopprimere le parole: « dall'imposta generale sull'entrata » e sostituire le parole. « nella misura minima fissa » con le seguenti: « nella misura di lire 2.000 ».

All'articolo 2 il Governo propone inoltre di aggiungere il seguente comma: « Le agevolazioni tributarie di cui al comma precedente sono concesse fino al 31 dicembre 1973 ».

Infine il Governo propone la soppressione dell'articolo 4.

B A L D I N I . Sono d'accordo sugli emendamenti proposti dal Governo.

A M A D E I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il disegno di legge che stiamo discutendo ha lo scopo di concedere agevolazioni tributarie in favore dell'Amministrazione provinciale di Modena, qualora entro due anni dall'entrata in vigore del provvedimento l'Amministrazione stessa deliberi di assumere direttamente l'esercizio di trasporti extra urbani gestiti attualmente dalla società per azioni SEFTA, di cui la provincia di Modena detiene la totalità, o quasi, del pacchetto azionario. Il problema mi è noto ed essendo anch'io della zona conosco molto bene la questione. Il Ministero delle finanze, a suo tempo, espresse parere contrario a questo provvedimento. In sede di discussione del disegno di legge, proprio in questa Commissione, si è invece manifestato un parere unanimemente favorevole alla sua approvazione.

Il mio collega, onorevole Alpino, a suo tempo aveva illustrato il parere contrario del Governo e aveva chiesto ed ottenuto la sospensione della discussione per un riesame della posizione dell'amministrazione finanziaria. Sono stati rivolti alla Direzione generale delle tasse, delle imposte dirette, della finanza locale, i quesiti e le richieste di rivedere il parere alla luce delle osservazioni fatte dalla Commissione. Devo dire purtroppo che tutte le direzioni competenti e interessate hanno nuovamente ripetuto il proprio parere negativo. Il motivo principale addotto è che il provvedimento contrasterebbe contro il principio ispiratore della legge di riforma tributaria che è quello della parità di trattamento sia delle persone fisiche quanto delle persone giuridiche.

Non posso aggiungere che l'Amministrazione finanziaria è preoccupata anche dal fatto di creare un precedente, giacchè a questa obiezione è già stato risposto che un precedente è già stato costituito concedendo questa agevolazione al comune di Genova. Questa preoccupazione del Ministero tiene però conto del fatto che molto probabilmente altre amministrazioni, dopo Genova e Modena, avanzeranno analoga richiesta.

Detto questo, non desidero però prolungare ulteriormente la discussione e, prendendo atto dell'avviso unanime della Commissione, non insisto nel parere negativo sul disegno di legge, purchè però siano accettati gli emendamenti proposti dal Governo.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Qualora, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione provinciale di Modena deliberi di assumere, nelle forme di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, l'esercizio del servizio dei trasporti extraurbani gestito dalla società per azioni SEFTA, sia per rinuncia della Società concessionaria, sia per scadenza, revoca, decadenza, riscatto della concessione o per qualsiasi altro titolo, tutti gli atti e contratti inerenti e conseguenti al trasferimento dei beni mobili ed immobili dalla concessionaria all'Amministrazione provinciale di Modena sono esenti dall'imposta di bollo, dall'imposta generale sull'entrata e dalle tasse di concessione governativa, nonchè dai diritti catastali, e scontano, in quanto dovute, le imposte di registro ed ipotecarie nella misura minima fissa, ove la Provincia di Modena dimostri, all'atto del trasferimento, di essere titolare dal 1° gennaio 1970 di azioni che rappresentino almeno il 90 per cento del capitale sociale della Società.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire le parole: « Qualora, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » con le seguenti: « Qualora, entro il 31 dicembre 1974 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Sempre all'articolo 1 è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sopprimere le parole: « dall'imposta generale sull'entrata ».

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Pure a questo articolo è stato presentato dal Governo un terzo emendamento, tendente a sostituire le parole: « nella misura minima fissa » con le seguenti: « nella misura di lire 2.000 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le plusvalenze eventualmente realizzate dalla Società concessionaria, in dipendenza delle operazioni di cui al precedente articolo, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta sulle società e dalle addizionali e dalle altre imposte o sovrimposte connesse a tali tributi.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Le agevolazioni tributarie di cui al comma precedente sono concesse fino al 31 dicembre 1973 ».

Lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per la valutazione agli effetti fiscali dei beni mobili ed immobili trasferiti, si farà riferimento ai prezzi definitivamente corrisposti per tali beni dalla Provincia di Modena al concessionario, risultanti dai rispettivi atti deliberativi divenuti esecutori.

(*È approvato*).

Art. 4.

Qualora il trasferimento dei beni mobili ed immobili dalla società SEFTA all'Amministrazione provinciale di Modena avvenga successivamente alla emanazione dei decreti delegati, previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, le esenzioni ed agevolazioni tri-

butarie previste dagli articoli 1 e 2 si intendono applicabili al trasferimento medesimo in ordine ai tributi sostitutivi di quelli indicati ai richiamati articoli 1 e 2.

Non essendo stati presentati, sull'articolo 4, altri emendamenti oltre quello soppressivo proposto dal Governo, metto ai voti l'articolo stesso.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO